



# ***COMUNE DI BRICHERASIO (TO)***

## ***REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA***

### ***SOMMARIO***

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 – FINALITÀ	Pag. 4
ART. 2 – FUNZIONI DI POLIZIA URBANA	Pag. 4
ART. 3 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	Pag. 4
ART. 4 – IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	Pag. 4

#### **TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ART. 5 – SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Pag. 4
ART. 6 – LUMINARIE	Pag. 5
ART. 7 – ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	Pag. 5
ART. 8 – ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	Pag. 6

#### **TITOLO III – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ART. 9 – MARCIAPIEDI E PORTICI E ALA COMUNALE COPERTA	Pag. 7
ART. 10 – PARCHI GIOCHI	Pag. 7
ART. 11 – MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	Pag. 8
ART. 12 – OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	Pag. 9
ART. 13 – PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO	Pag. 9
ART. 14 – NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	Pag. 10
ART. 15 – SGOMBERO NEVE	Pag. 10
ART. 16 – RAMI E SIEPI	Pag. 11
ART. 17 – PULIZIA FOSSATI	Pag. 11
ART. 18 – PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	Pag. 11
ART. 19 – PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI E ESERCIZI COMMERCIALI	Pag. 11
ART. 20 – ESPOSIZIONE PANNI E TAPPETI	Pag. 12

## **TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

ART. 21 – RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI	Pag. 12
ART. 22 – OGGETTI MOBILI	Pag. 12
ART. 23 – OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO	Pag. 12
ART. 24 – ACCENSIONE DI FUOCHI	Pag. 13
ART. 25 – UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI	Pag. 13
ART. 26 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE	Pag. 13
ART. 27 – BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI	Pag. 14
ART. 28 – USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO	Pag. 14
ART. 29 – USO DEI “CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE PER ALLONTANAMENTO VOLATILI	Pag. 15
ART. 30 – DEPOSITI ESTERNI	Pag. 15
ART. 31 – SOSTA E FERMATA DEI VEICOLI A MOTORE	Pag. 15

## **TITOLO V - ANIMALI**

ART. 32 – ANIMALI DA AFFEZIONE	Pag. 15
ART. 33 – CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	Pag. 16
ART. 34 – CANI E GATTI	Pag. 16
ART. 35 – DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO	Pag. 17

## **TITOLO VI – POLIZIA ANNONARIA**

ART. 36 – COMMERCIO IN SEDE FISSA E ADEGUAMENTO AL D.LVO 114/98	Pag. 17
ART. 37 – DEFINIZIONI DELLA D.C.R. N. 563-13414 DEL 29/10/99	Pag. 18
ART. 38 – DECORO E ARREDO URBANO NEGLI ADDENSAMENTI A.1	Pag. 19
ART. 39 –CRITERI PROGETTUALI E DI IMMAGINE NELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI	Pag. 19
ART. 40 – SALVAGUARDIA DELLE AREE STORICHE E DI PARTICOLARE PREGIOAMBIENTALE E CULTURALE – LIMITI DI ESERCIZIO	Pag. 19
ART. 41 – VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO	Pag. 20
ART. 42 – ATTIVITÀ MISTE	Pag. 20
ART. 43 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	Pag. 20
ART. 44 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE	Pag. 21
ART. 45 – ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	Pag. 22

ART. 46 – OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI	Pag. 22
ART. 47 – ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI UN PUBBLICO ESERCIZIO	Pag. 23
ART. 48 – INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Pag. 23
ART. 49 – TARGHETTA DELL'AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO	Pag. 23
 <b>TITOLO VII – VARIE</b>	
ART. 50 – RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA	Pag. 24
ART. 51 – ACCATTONAGGIO	Pag. 24
ART. 52 – ARTISTI DI STRADA	Pag. 24
ART. 53– DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	Pag. 25
ART. 54 – BAGNI	Pag. 25
ART. 55 – CONTRASSEGNI DEL COMUNE	Pag. 25
 <b>TITOLO VIII - SANZIONI</b>	
ART. 56 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	Pag. 26
 <b>TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE</b>	
ART. 57 – ENTRATA IN VIGORE	Pag. 26

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - FINALITÀ**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **ART. 2 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA**

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

### **ART. 3 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche.

### **ART. 4 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; dette sanzioni potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimi e massimi stabiliti.

## **TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **ART. 5 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

## **ART. 6 - LUMINARIE**

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 7 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

## **ART. 8 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO**

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a)** eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali;
- b)** deteriorare immobili o cose, utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- c)** scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie, lavaggi di attività commerciali e private e lavaggi di veicoli;
- d)** gettare o immettere nelle fontane schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e)** bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f)** bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g)** creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h)** soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i)** abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

4) Le violazioni di cui al comma 1, punti b), c), d), f), h), comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00;

5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **ART. 9 – MARCIAPIEDI, PORTICI E ALA COMUNALE COPERTA**

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

**a)** Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;

**b)** I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Non si possono percorrere portici, marciapiedi e ala comunale coperta con veicoli di qualsiasi tipo, anche a trazione animale, salvo diversa segnalazione, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Nelle aree di cui al presente articolo è vietato qualsiasi tipo di gioco con palloni e oggetti simili.

4) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **ART. 10 – PARCHI GIOCHI**

1) Sono regolati dalle disposizioni del presente articolo tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano posizionati su tutto il territorio comunale.

2) Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 14.

3) Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

4) E' consentito l'accesso al parco giochi ai cani che, devono essere condotti al guinzaglio e anche muniti di museruola;

5) E' vietato:

**a)** L'accesso alle biciclette o altri velocipedi, salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7;

**b)** L'accesso ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

**c)** Fumare in presenza di minori e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;

**d)** Creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;

Gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;

**e)** Utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;

**f)** Campeggiare e/o pernottare;

**g)** Arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;

**h)** Giocare a pallone;

**i)** Giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;

- l) Soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi anche se gestiti da terzi e qualora fruibili;
- m) Danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- n) Fare rumori, schiamazzi, grida e utilizzare strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi, ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga;
- 6) L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.
- 7) L'uso dei sopra citati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Bricherasio, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.
- 8) Al di fuori dell'utilizzo generico dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati, come disciplinato dai commi precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le seguenti norme:
- a) Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Bricherasio possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati.
- b) L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini. L'utilizzo dei Parchi Comunali da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali matrimoni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.
- c) In ogni caso l'utilizzo dei parchi e dei giardini non preclude al pubblico l'accesso
- d) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

## **ART. 11 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura e/o canali di scolo e, se di recente realizzazione seguire le prescrizioni di cui all'Autorizzazione rilasciata dal Comune. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, locatari o concessionari di lotti edificabili o terreni adiacenti le abitazioni hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia degli stessi almeno due volte l'anno mantenendoli in modo decoroso

8) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9) Le violazioni di cui ai commi 1), 3), 4) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 8) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

11) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **ART. 12 - OPERAZIONI DI SVUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI**

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **ART. 13 - PATRIMONIO PUBBLICO/ PRIVATO E ARREDO URBANO**

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

**a)** apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

**b)** modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

**c)** spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

**d)** collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

## **ART. 14 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi 1 e 2, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

## **ART. 15 - SGOMBERO NEVE**

- 1) Fatte salve diverse disposizioni Comunali, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa o accumulata su suolo pubblico;
- 2) I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 16 - RAMI E SIEPI**

- 1) Le alberature private lungo la proprietà pubblica non dovranno sporgere sul suolo pubblico, quelle esistenti dovranno progressivamente essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) i rami e i residui di potatura caduti sul suolo pubblico dovranno essere prontamente rimosse dal proprietario/conducente, che resta responsabile di qualsiasi danno arrecato alle infrastrutture pubbliche, per l'ostruzione delle caditoie di scolo o sinistri stradali
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 17 - PULIZIA FOSSATI**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque dalla carreggiata ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 maggio e per il periodo autunnale entro il 31 Ottobre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 18 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 19 - PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI**

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori porta rifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 20 - ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

### **ART. 21 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

### **ART. 22 - OGGETTI MOBILI**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

### **ART. 23 - OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiaura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiaura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 24 - ACCENSIONI DI FUOCHI**

- 1) Salvo diverse disposizioni Comunali, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo accendendo nel territorio comunale fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché qualsiasi tipo di materiale reputato come rifiuto.
- 2) E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato o in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche se non appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 25 - UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI**

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

## **ART. 26 - ATTIVITÀ RUMOROSE**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.30 alle 20.30 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche o private) è consentito: nei giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, fatte salve eventuali e motivate deroghe concesse dal Comune.

5) La pubblicità fonica sia fuori che dentro i centri abitati, è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 dei giorni feriali. Tale attività deve essere preventivamente autorizzata

6) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

7) Fatti salvi i limiti di orario di cui ai commi 2, 4 e 5 le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività temporanea.

8) Le violazioni di cui ai commi da 1) a 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

9) La violazione di cui al comma 7) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L.447/95.

#### **ART. 27 - BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI**

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

#### **ART. 28 - USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO**

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 5 minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## **ART. 29 - USO DEI “CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE” PER ALLONTANARE I VOLATILI**

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

## **ART. 30 - DEPOSITI ESTERNI**

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 31 - SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE**

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## **TITOLO V - ANIMALI**

### **ART. 32 - ANIMALI DI AFFEZIONE**

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **ART. 33 - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI**

1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

**a)** consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi, strade o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; a tal uopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di munirsi di attrezzatura (paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi da esibire a richiesta del personale incaricato per la vigilanza

**b)** effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

**c)** tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

**d)** lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati;

3) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

4) Il pascolo su terreni di proprietà altrui senza consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti

5) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade

6) La violazione di cui al comma precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 34 – CANI E GATTI**

1) E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti sul territorio comunale.

2) E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche o private aperte al pubblico

3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri, devono inoltre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola; i cani possono essere affidati solo a persone in grado di gestirli

4) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani al servizio delle greggi e delle mandrie durante il lavoro e, i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

5) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti; i detentori dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalla recinzione e di non sporgere con la testa fuori dalla medesima, nei casi in cui essi confinino con i marciapiedi o altro luogo di pubblico passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature.

6) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

7) Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani, esclusivamente nelle aree a loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. I proprietari e/o accompagnatori sono responsabili degli eventuali danni al patrimonio pubblico.

8) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se custoditi in modo da non recare disturbo alle persone.

10) la detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene illuminazione e benessere animale. quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

11) i proprietari o i detentori di cani che non siano già identificati devono provvedere a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita mediante l'applicazione del microchip. I cani rinvenuti nel territorio comunale e non identificati verranno prelevati e ricoverati presso struttura convenzionata; le spese per la cattura e la custodia dell'animale saranno a carico del proprietario.

12) Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **ART. 35 - DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non arrecano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti. L'attivazione di un allevamento dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente in quanto industria insalubre.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **TITOLO VI - POLIZIA ANNONARIA**

##### **ART. 36 – COMMERCIO IN SEDE FISSA E ADEGUAMENTO AL D.LVO 114/98**

Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione Urbanistica per l'insediamento del Commercio al Dettaglio in sede fissa, quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

## **ART. 37 – DEFINIZIONI DELLA D.C.R. N. 563-13414 DEL 29/10/99**

1) Per “superficie di vendita” di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

2) Per “esercizio commerciale” si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

3) Per “stagione” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.

4) Per “subingresso” si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.

5) Per “centro commerciale” si intende ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

**a)** siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett.b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (“Tutela ed uso del suolo”), e successive modifiche ed integrazioni;

**b)** le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della L.R. n. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla L.R. 56/1977;

**c)** Le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui al punto 5 devono essere:

**a)** funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;

**b)** la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

6) Per “addensamento commerciale” si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, para commerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:

a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;

b) A.2. Addensamenti storici secondari;

c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;

- d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
- e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

8) Per “localizzazione commerciale” si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.

9) Le localizzazioni possono essere classificate:

- a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

### **ART. 38 – DECORO E ARREDO URBANO NEGLI ADDENSAMENTI A.1**

1) Qualora siano “riconosciuti” sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1 (addensamenti storici rilevanti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

a) Si dovranno seguire le prescrizioni del P.R.G.C.(Piano Regolatore Generale Comunale) ed il regolamento Edilizio Comunale

b) La tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti.

### **ART. 39 – CRITERI PROGETTUALI E DI IMMAGINE NELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI**

All'ufficio urbanistica è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute – di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

### **ART. 40 – SALVAGUARDIA DELLE AREE STORICHE E DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE – LIMITI DI ESERCIZIO**

- 1) Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura di esercizi di vendita con prevalenza di “articoli erotici” a distanza inferiore a mt. 80 dagli edifici di culto, dagli edifici istituzionali e dagli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
- 2) Le vetrine e la pubblicità (manifesti, fotografie, ecc.) afferenti a strade, piazze, marciapiedi o comunque al pubblico passaggio non devono essere in contrasto al pubblico decoro e pudore.
- 3) In caso di violazione del suddetto articolo si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 con l'obbligo di immediata rimozione delle esposizioni indecorose.

## **ART. 41 - VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO**

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 38/2006 e s.m.i..

## **ART. 42 - ATTIVITÀ MISTE**

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

## **ART. 43 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
  - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
  - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano, i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno ma, sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 47
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
  - a) è vietato il commercio in forma itinerante in tutto il centro storico e su tutta la S.P. 161 in territorio del Comune di Bricherasio come da Deliberazione del C.C. n. 23 del 29-7-2003
  - b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

f) il commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri

4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98 da € 2.582,00 a € 15.493,00.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98 da € 516,00 a € 3.098,00.

#### **ART. 44 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE**

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2) L'attività di vendita itinerante è consentita dalle ore 8,30 alle ore 19,00 tutti i giorni della settimana tranne durante lo svolgimento del mercato settimanale e delle fiere e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

## **ART. 45 - ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 3) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 4) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 5) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 6) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 7) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
- 8) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

## **ART. 46 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo nel rispetto della normativa vigente e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 47 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO**

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

## **ART. 48 - INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
- 2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

## **ART. 49 - TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4) le cassette della posta devono essere collocate al limite della proprietà, prospiciente la pubblica via o comunque liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso ( art 46 del D.M. 9 aprile 2001)
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1)3) e 4) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

## **TITOLO VII - VARIE**

### **ART. 50 - RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA**

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### **ART. 51 - ACCATTONAGGIO**

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

### **ART. 52 - ARTISTI DI STRADA**

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 8 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

### **ART. 53 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO**

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.

5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

### **ART. 54 - BAGNI**

1) Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno dei corsi d'acqua o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

### **ART. 55- CONTRASSEGNI DEL COMUNE**

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO VIII - SANZIONI**

### **ART. 56- SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- 1) Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati da verbale di accertamento dalla sua notificazione.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.